ITALIA CONI
SCUOLA DELLO SPORT
PIEMONTE

ADEMPIMENTI FISCALI, GIURIDICI ED AMMINISTRATIVI PER DIRIGENTI SPORTIVI A.S.D.

COSTITUZIONE DELL'ENTE SPORTIVO

Inquadramento Generale

- I riferimenti legislativi e la prassi
- Le diverse tipologie giuridiche
- I requisiti dello Statuto e dell'atto costitutivo
- Le agevolazioni ai fini delle imposte indirette in fase costitutiva

Le diverse tipologie giuridiche

L'art.90 della legge Finanziaria 2003 (Legge n.289 del 27/12/2002), ha previsto due tipologie giuridiche:

- associazioni sportive dilettantistiche:
  - riconosciute
  - non riconosciute

- società di capitali:
  - società per azioni
  - società in accomandita per azioni
  - società a responsabilità limitata
  - società cooperative

- L'art. 1, della Legge 27/12/2017 n. 205 comma 353 ha introdotto le:
  - Società sportiva dilettantistica LUCRATIVA

Associazioni Sportive Dilettantistiche

- Associazioni con personalità giuridica
  - Requisiti per iscrizione nel registro tenuto presso Prefetture o Regioni (D.P.R. 361/2000)
    - Atto Costitutivo e Statuto redatto per Atto Pubblico
    - Scopo possibile e lecito
    - Patrimonio adeguato
  - richiesta codice fiscale (attività non commerciale) all'ufficio imposte dirette indicando il codice 93.19.10
  - acquisto libri verbali assemblee e sedute del consiglio.

Associazioni Sportive Dilettantistiche

- Associazioni senza personalità giuridica
  - redazione atto costitutivo e statuto aggiornato in base alle disposizioni del d.lgs. 460/97
  - registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto in due copie in bollo presso ufficio registro atti privati con pagamento quota fissa.
  - richiesta codice fiscale (attività non commerciale) all'ufficio imposte dirette indicando il codice 93.19.10
  - acquisto libri verbali assemblee e sedute del consiglio.

I requisiti dello statuto

- Deve contenere, per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dal legislatore per le associazioni sportive, le seguenti disposizioni:
  1. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Statuto – segue

3. disciplina uniforme del rapporto associativo, esclusione della temporaneità alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d'età per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
4. obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

Statuto – segue

5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa

I requisiti dell' Atto Costitutivo

- Può essere redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate (per le quali è richiesta la presenza del notaio) o in forma di scrittura privata registrata (che non richiede la presenza del notaio).
- All'atto costitutivo deve essere allegato lo statuto che costituisce il documento che regolamenta la vita interna dell'associazione.
- L'atto costitutivo e lo statuto devono essere registrati all'ufficio del registro Atti Privati in modo da dare ufficialità alla nascita dell'associazione.

Modello EAS

Obbligo di trasmissione del modello EAS per fruire del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 148 del TUIR ed all'articolo 4 del D.P.R. 633 /72.

- Il modello va presentato dalle società sportive dilettantistiche e dalle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono, anche in via non prevalente ed esclusiva, attività commerciali, entro 60 giorni dalla data di costituzione ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di qualsiasi variazione.
- Non sono tenuti gli Enti associativi dilettantistici iscritti nel Registro C.O.N.I. che non svolgono attività commerciale.

Modello EAS -segue

- In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l'apposita sezione "perdita di requisiti".

- TERMINI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE:
  - I termini in origine fissati al 30 ottobre 2009, per le associazioni già costituite al 29 novembre 2008 (entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008) e per quelli di nuova costituzione i cui termini siano scaduti prima di detta data, sono stati successivamente prorogati al 15/12/2009, poi sino al 31/12/2009, e, infine, al 31/03/2011 (D.L. n. 225/2010 convertito in legge n. 10/2011.

Modello EAS

Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, art. 2

convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44

Si possono sanare gli obblighi di comunicazione non tempestivamente eseguiti per fruire di benefici fiscali, purché non siano iniziate attività di controllo, a condizione che:

- si posseggano i requisiti sostanziali;
- si effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- si versi la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (€ 258).

Modello EAS - segue

- La comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentante legale o all'ente, presentando un nuovo modello EAS, non è obbligatoria se tale informazione risulta da notizie già in possesso dell'Agenzia delle Entrate attraverso: il modello AA5/6 per i non titolari di partita IVA, il modello AA7/10 per i titolari di partita IVA.

- La variazione va effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Occorre inserire tutti i dati richiesti anche se non varianti. L'obbligo non sussiste in caso di variazione dei soli dati di cui: al punto 20 (proventi per attività di sponsorizzazione), al punto 21 (messaggi pubblicitari), al punto 23 (ammontare medio delle entrate complessive), al punto 24 (numero di associati), al punto 30 (ammontare di erogazioni liberali ricevute), al punto 31 (ammontare di contributi pubblici ricevuti), al punto 33 (numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi).

Modello EAS - segue

Compilazione ridotta come chiarita con circolari n. 45/E /2009 e n. 51/E/2009

Riservato alle Associazioni o società sportive iscritte nell'apposito registro CONI (le associazioni che non sono in possesso di tale iscrizione , ancorché affiliate ad una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione Sportiva, sono tenute all'invio del modello EAS ordinario)

- Gli unici dati da riportare nel modello ridotto sono:
  - I dati identificativi dell'Ente e rappresentante legale
  - Nel secondo riquadro i dati e le notizie dei punti: 4) 5) 6) 25) e 26)
  - La previsione ridotta comporta inoltre di compilare, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, il punto 20) e, per le associazioni con personalità giuridica, la casella "sì" al punto 3).

Modello EAS - segue

- Nel frontespizio – dati anagrafici – andranno indicati i dati della società, con codice fiscale, partita iva, denominazione, tipo di Ente (codice 7 per Associazione, codice 10 per Società) data di costituzione, data inizio attività, sede legale, dati del rappresentante legale

- Punti da compilare (modello semplificato)
  - 4 - se l'ente ha articolazioni territoriali/funzionali
  - 5 - se l'ente è una articolazione territoriale/funzionale di altro ente
  - 6 - se l'ente è affiliato a federazioni o gruppi
  - 20 - se l'ente ha ricevuto proventi per sponsorizzazione o pubblicità
  - 25 - il numero degli associati (per classi di numerosità)
  - 26 - il settore in cui opera l'associazione (per le sportive, il 5)

Modello EAS -segue

- Punti da compilare (modello completo)

- Rigo n. 9 – le quote associative sono uguali e non differenziate
- Rigo n. 12 – l'ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici
- Rigo n. 16 – l'ente si avvale di personale dipendente
- Rigo n. 18 – l'ente utilizza locali in locazione,
- Rigo n. 23 – ammontare delle entrate dell'ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a Euro….
- Rigo n. 31 – ammontare dei contributi pubblici ricevuti
- Rigo n. 32 – esistono avanzi di gestione
- Rigo n. 33 – l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi – numero …. – giorni …
- Rigo n. 35 – estremi dell'atto costitutivo e delle eventuali variazioni.

Modello EAS - esempio

Agenzia Entrate

Mod. EAS

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Mod. N.

DATI RELATIVI ALL'ENTE

Codice fiscale: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Partita IVA: 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6

Denominazione: C.P.T. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Tipo ente: 7

Data di costituzione: 15 02 2012

Data inizio attività: 28 03 2012

Sede legale

Comune: TORINO

Provincia (sigla): TO

C.a.p.: 10125

Codice Comune: L219

Tipologia (via, p.zza, ecc): VIA

Indirizzo: ROMA

Numero civico: 99

Frazione:

RAPPRESENTANTE LEGALE

Codice fiscale: R S S G P P 6 3 E 1 7 H 3 5 5 V

Cognome: ROSSO

Nome: GIUSEPPE

Sesso (barrare la relativa casella): M X F

Data di nascita: 17 05 1963

Comune (o Stato estero) di nascita: RIVOLI

Provincia (sigla): TO

Telefono:

Fax:

Indirizzo di posta elettronica: ROSSOGIUSEPPE63@LIBERO.IT

CODICE FISCALE 2 ,3 4 5 6 7 8 9 0

27) che gli amministratori dell'ente sono: CF RSSGPP63E17H3SSV

C! ' BHCNTN69C011219P

u. RPPMRA71T01L219H

281 cheunoopilcwmiilWa.....,;w.oos.wnlianch.tc0Me clpe:1adesllfi SI NO X

291 dw —o piilcwmliuiwullori .t'f'Olgono So — . ma funzione anche in aa... onodozioni vv SI NO X

lOJ O.lii lì'*'°'I -'''''o 0

311 dw ' pubWiò aorio P'l'f'I o cll"O!

32J d.,..__,__ __..cli SI NO X

>>) chi!!t-lre orgonizzo oacaJf_____rìP'I' lo nxoolto cS fondi SI NO X

).Il die per tu tondi'''''''''''n!dotto oppc:iositorendkonh;or rlo SI NO X

3SJ <he f'o!to 4⁄o lo «!'dot»oi fini dell c:1ppliuu:ioneddlonotmoivo fl''':'V daicomrni J -S 6e7 ddtort.. 14 del Tft-e

dc:iicornllMe, pen.odo, •O ckff"cart 41 eh.I O.P.JI..63:3 6el JW_, 6 .aoto •borotv Mio Fo.-- di !!No,..l= =+F F a/t"

Scrittura privata autenticata)(Scrittura privata registrata

registrato presso l'ufficio di Codice Comune L 2 1 9 Numero registrazione 18 02 2012 14 8 4 3E

e che sono state apportate modifiche (eventuali) all'atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti:

361 che nel cmo e/o..a,_sltotuto sono P'''''YM lOn.nte i irequisili di cui al com.o Iddl ort. 141cW TW e.

«/co1-.o 7Oolt'ort. •del Q.PI 6»del 1972 ..

(vedere istruzioni) X lett. a))(''''-•• X ''''.<| X lon.àl X X lett. f)

31) dio_,.optoto ps il fo,f.....,iocli<.'\liollol.&!@en..398 del 1-991 '' X NO

J.Sj cS cfo: • F P'ff1o0 J'iiniermed;c.10 dì <'1l ..ti 6 QVVObci per fo ft'OM'ni.Stlosie tielko:.cd flftl di 09111 —

ilpr..,. liolii't cosocli. l'lllo:donit ....,,..,..in'''''''''lorlo)

PERDITA DEI REQUISITI — Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008

SOTTOSCRIZIONE

eoc, _

FIRMA

IMPEGNO AUA PRESENTADONE ra.EMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Iti :to aU'irdermed:'ario

Data dell'impegno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Agevolazioni ai fini delle imposte indirette

- Imposta di registro

  Dovuta in misura fissa (200,00 euro)

  Per gli atti costitutivi e di trasformazione di associazioni e società sportive di capitali senza scopo di lucro

- Tassa CC.GG.

  NON DOVUTE

  Per atti e provvedimenti riguardanti società e associazioni sportive dilettantistiche

Registro Società Sportive

Il D.Lgs 23 luglio 1999 n.242, art.5 co.5 lett.c, ha sancito l'istituzione del Registro Nazionale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche, che, come previsto dalla legge istitutiva, è stato regolamentato con Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI in data 11 novembre 2004.

A tale registro dovranno iscriversi tutte le associazioni sportive affiliate qualora intendano ottenere:

a) il riconoscimento ai fini sportivi;

b) i benefici fiscali previsti dalle vigenti normative a favore dello sport dilettantistico (i nominativi del Registro verranno annualmente comunicati dal CONI agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria).

Registro Società Sportive

A tal fine è necessario che le associazioni sportive rispettino i seguenti requisiti:

1. Svolgano esclusivamente attività sportiva dilettantistica;
2. Siano dotate di uno statuto conforme alla normativa vigente per le associazioni sportive;
3. Siano affiliate ad una Federazione Sportiva, Disciplina Associata o Ente di Promozione riconosciuti dal Coni.

Il riconoscimento ai fini sportivi viene provvisoriamente rilasciato dall'Ente a cui si è affiliati, dopo aver verificato la regolarità dei documenti dell'Associazione o Società, mentre il riconoscimento definitivo avverrà solo dopo l'effettiva iscrizione nel registro.

Registro Società Sportive

Delibera del Consiglio Nazionale CONI n. 1568 del 14/02/2017 (in attuazione alle delibera del C.N. 1566 del 20/12/2016)

E' stato istituito l'elenco delle discipline sportive ammissibili al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

L'iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che vale il riconoscimento ai fini sportivi è conseguita esclusivamente con riferimento ad una delle discipline sportive individuate del C.O.N.I. con le suddette delibere.

Delibere CONI discipline sportive riconosciute

L'iscrizione al «Registro CONI» e, quindi, il riconoscimento sportivo dilettantistico e la conseguente fruizione delle agevolazioni tributarie e previdenziali ad esso collegate non dipendono più dalla mera affiliazione ad una F.S.N. o E.P.S. ma anche dall'individuazione (anche statutaria) ed all'effettivo svolgimento di specifiche discipline sportive individuate dal CONI stesso.

Delibere CONI discipline sportive riconosciute

Delibera 1568 del 14/02/2017

PRINCIPI ISPIRATORI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE DISCIPLINE:

a) Discipline sportive riconosciute dal CIO;

b) Discipline sportive riconosciute da SportAccord (ex GAISF);

c) Discipline sportive presenti <u>negli statuti delle FSN e DSA</u> approvati dalla giunta nazionale CONI

Delibere CONI discipline sportive riconosciute

Approccio/situazioni diverse

1. ASD/SSD che svolgono SOLO discipline riconosciute: non cambia nulla;
2. ASD/SSD che svolgono SIA discipline riconosciute CHE discipline non riconosciute: perdono agevolazioni solo per queste ultime;
3. ASD/SSD che svolgono SOLO discipline NON riconosciute: perdono il riconoscimento sportivo e la fruizione di tutte le agevolazioni ad esso collegate – diventano associazioni senza scopo di lucro «ordinarie» – collegamento con riforma del Terzo Settore.

ITALIA CONI
SCUOLA DELLO SPORT
PIEMONTE

ADEMPIMENTI FISCALI, GIURIDICI ED AMMINISTRATIVI PER DIRIGENTI SPORTIVI A.S.D.

LIBRI SOCIALI E VITA ASSOCIATIVA

Libri sociali

- PER INDIVIDUARE I LIBRI ED I REGISTRI CHE OGNI ASSOCIAZIONE DEVE ISTITUIRE SI FARA' RIFERIMENTO ALLE NORME SULL'ORDINAMENTO E SULLA AMMINISTRAZIONE PREVISTA DALLO STATUTO.

- IL LEGISLATORE HA ATTRIBUITO UNA PRECISA FUNZIONE NORMATIVA AGLI "ACCORDI TRA GLI ASSOCIATI" A QUANTO CONCRETAMENTE STABILITO DAGLI STESSI IN SEDE DI COSTITUZIONE

Libri sociali

- L'OBIETTIVO E' REALIZZARE UNA FORMA DI TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE, DIMOSTRARNE L'ESISTENZA STESSA E L'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' SENZA SCOPO DI LUCRO PER VERIFICARE IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLO STATUTO SOCIALE.

Libri sociali

PERTANTO…

- SONO OBBLIGATORI QUEI LIBRI LA CUI TENUTA E' PREVISTA ESPRESSAMENTE DALLO STATUTO,OVVERO IN MANCANZA DI UNA SPECIFICA PREVISIONE IN TAL SENSO RISULTERA' COMUNQUE OPPORTUNA UNA CORRETTA ISTITUZIONE DI UN ADEGUATO SISTEMA CONTABILE E DI REGISTRI ATTI A DOCUMENTARE LE ORDINANZE E LE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE COSI' COME PREVISTI DALLO STATUTO.

Libri sociali

PRECISANDO CHE…

- NON SONO NECESSARIE NE' BOLLATURA, NE' VIDIMAZIONE
- SONO VIETATE ABRASIONI O CANCELLAZIONI
- NON SI POSSONO LASCIARE RIGHE IN BIANCO
- SI POSSONO UTILIZZARE REGISTRI MANUALI O A FOGLI MOBILI PER UNA TENUTA COMPUTERIZZATA

Libri sociali

- Libro Soci
- Libro Verbali Assemblea
- Libro Verbali consiglio direttivo
- Libro verbali organi di controllo

Libri sociali - LIBRO SOCI

- E' UNO STRUMENTO MOLTO UTILE ALLA DEMOCRAZIA INTERNA ED IN CASO DI EVENTUALI CONTROLLI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE/GUARDIA DI FINANZA/SIAE.
- ISTITUITO IN OCCASIONE DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE.
- LO STRUMENTO PER SAPERE CHI E' REGOLARMENTE SOCIO E CHI LO E' A TUTTI GLI EFFETTI, E' PROPRIO IL LIBRO SOCI CORRETTAMENTE COMPILATO .

Libri sociali - LIBRO SOCI

COSA DEVE CONTENERE? (CONSIGLIATO)

- ELENCO SOCI E RELATIVE GENERALITA'(ELENCATI IN MODO PROGRESSIVO PER DATA DI RICHIESTA ISCRIZIONE CHE NON COINCIDE CON LA DATA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE)
- NATURA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO
- QUOTE ASSOCIATIVE VERSATE;
- NUMERO PROGRESSIVO DELLA TESSERA;
- EVENTUALI ESCLUSIONI E/O RECESSI (DEVE ESSERE INDICATA LA MOTIVAZIONE E I RIFERIMENTI DELLA DELIBERA)

Libri sociali – Esempio LIBRO SOCI

LIBRO SOCI A.S.D. PINCO PALLINO - VIA PO, 8 MILANO

N° progr.di Tessera Sociale	Data di richiesta iscrizione	Data accettazione iscrizione	Nome	Cognome	Data di nascita	Luogo di Nascita	Codice Fiscale	Natura Rapporto Assoc.	Quota Pagata
1	10/01/2015	30/01/2015	Massimo	Verdi	24/10/1960	Torino	XXXXXXXXXXXXX	ordinario	80,00
2	10/01/2015	30/01/2015	Raffaele	Rossi	08/05/1971	Torino	XXXXXXXXXXXXX	ordinario	80,00
3	10/01/2015	30/01/2015	Marco	Canterla	18/01/1977	Torino	XXXXXXXXXXXXX	ordinario	80,00
4	10/01/2015	30/01/2015	Luisa	Crosso	28/11/1955	Torino	XXXXXXXXXXXXX	senior	50,00
5	10/01/2014	31/03/2015	Albert	Farro	19/05/1982	Torino	XXXXXXXXXXXXX	ordinario	80,00
6	24/02/2015	31/03/2015	Antonello	Ferrari	30/04/1963	Torino	XXXXXXXXXXXXX	ordinario	80,00
7	27/02/2015	31/03/2015	Samantha	Cane	15/06/1979	Torino	XXXXXXXXXXXXX	junior	30,00
8	03/03/2015	31/03/2015	Mirko	Finelli	25/07/1999	Torino	XXXXXXXXXXXXX	junior	30,00
9	18/03/2015	31/03/2015	Luca	Catino	18/05/1944	Torino	XXXXXXXXXXXXX	senior	50,00

ITALIA CONI SCUOLA DELLO SPORT PIEMONTE

Libri sociali - LIBRO SOCI

VITA ASSOCIATIVA

- IL RAPPORTO ASSOCIATIVO E' UN CONTRATTO IN CUI L'ASPIRANTE SOCIO EFFETTUA UNA PROPOSTA, CONFIGURANDOLA NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE, LA QUALE DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE ACCOMPAGNATA DAL PROVVEDIMENTO DI ACCETTAZIONE ED OPERA DELL'ORGANO STATUARIAMENTE COMPETENTE (IN GENERE E' IL CONSIGLIO DIRETTIVO MA OCCORRE VERIFICARE QUANTO ESPLICITAMENTE PREVISTO IN STATUTO).

Libri sociali - LIBRO SOCI

VITA ASSOCIATIVA

- La vita associativa dell'ASD deve essere regolata, da principi di democraticità, trasparenza e assenza di scopo di lucro. La loro osservanza è necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali.
- Gli Associati sono tutti coloro che iscrivendosi, dichiarano di voler partecipare alla vita associativa; di aderire alle regole contenute nello Statuto e ai principi etici indicati; di condividere le finalità, le attività, il metodo dell'associazione.

Libri sociali - LIBRO SOCI

VITA ASSOCIATIVA

- Gli associati partecipano direttamente alla vita associativa intervenendo all'assemblea, votando direttamente (se maggiorenni) per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
- Se l'ASD decide di individuare, all'interno dello Statuto, diversi tipi di soci (ad esempio, soci fondatori, soci onorari, soci sostenitori), tutti i soci devono comunque esercitare i medesimi diritti (tra tutti, il diritto di voto in assemblea)

Libri sociali - LIBRO SOCI
Domanda di ammissione socio

- IL CONSIGLIO DIRETTIVO VALUTA LA DOMANDA DI AMMISSIONE E DELIBERA CONSEGUENTEMENTE L'AMMISSIONE DEL SOCIO.
- LA DOMANDA DI AMMISSIONE SI PERFEZIONA NEL MOMENTO IN CUI VIENE PAGATA LA QUOTA D'ISCRIZIONE.
- LA CESSAZIONE DELLA CARICA DI SOCIO PUO' AVVENIRE O A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI CAUSATI DAL NON RISPETTO DELLO STATUTO O PER PROCESSO VOLONTARIO.
- E' OBBLIGATORIA LA CONSERVAZIONE DEL MODULO DI AMMISSIONE CON PRIVACY E CERTIFICATI VARI.

Libri sociali - LIBRO SOCI
Domanda di ammissione socio

Domanda di ammissione alla Associazione Sportiva Dilettantistica

Il/la sottoscritto/a_____, nato/a a_____il_____e residente a _____, via_____, Codice Fiscale: _____

chiede

di essere ammesso quale socio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica_____, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa annuale.
Dichiara di aver preso nota dello statuto e di accettarlo integralmente.
Torino, _____

Il richiedente _____

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell'ordinamento sportivo.

Il richiedente_____

Libri sociali
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

- E' UNO DEI LIBRI STATUTARIAMENTE OBBLIGATORI CHE L'ASSOCIAZIONE E' TENUTA A COMPILARE E CONSERVARE, NECESSARIO PER L'ANNOTAZIONE DI TUTTE LE DELIBERE ASSEMBLEARI ORDINARIE E STRAORDINARIE. QUI VA RIPORTATO L'ATTO COSTITUTIVO ED ANNUALMENTE IL RENDICONTO ECONOMICO O IL BILANCIO APPROVATO.
- I VERBALI SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO DEL SODALIZIO O DAL SEGRETARIO NOMINATO IN ASSEMBLEA E SONO STRUMENTI ESSENZIALI PER TUTELARE I SOCI NEI RAPPORTI INTERNI

Libri sociali
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

MODALITA' DI TENUTA E REDAZIONE

- IL VERBALE SI APRE CON L'ORDINE DEL GIORNO DISCUSSO DURANTE L'ASSEMBLEA, IL MEDESIMO INVIATO AI SOCI IN FASE DI CONVOCAZIONE.
- LA REDAZIONE DEL VERBALE E' A CARICO DEL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA (CHE PUO' REDIGERLO A MANO O AL COMPUTER) IL QUALE DEVE ASSICURARSI CHE VI SIA IL QUORUM LEGALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA ED ESPLICITARE, IN SEGUITO ALL'APPELLO, LE PRESENZE SE IN PROPRIO O PER DELEGA.
- IN CONCLUSIONE DI ASSEMBLEA DOVRA' LEGGERE IL VERBALE REDATTO AI FINI DELL'APPROVAZIONE;

Libri sociali
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

MODALITA' DI TENUTA E REDAZIONE

- DOVRA' POI ESPORRE IL VERBALE PRESSO LA SEDE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE PER IL TEMPO PREVISTO DALLO STATUTO E, QUALORA SIA PREVISTO DALLO STESSO , INVIARNE UNA COPIA A TUTTI I SOCI.
- I VERBALI DEVONO ESSERE SCRITTI IN MODO DETTAGLIATO E FEDELE PUNTANDO SULLA SINTETICITA'.
- DEVONO ESSERE RIPOSTI NEL REGISTRO DEI VERBALI DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE.

Libri sociali
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

MODALITA' DI TENUTA E REDAZIONE

- E' IMPORTANTE CONSERVARLI IN CASO DI EVENTUALI CONTROLLI DA PARTE DI ENTI ESTERNI, IN QUANTO CERTIFICANO LA REGOLARITA' E LA LEGALITA' DELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' ASSOCIATIVA E SOPRATTUTTO PERMETTONO DI MANTENERE I VANTAGGI FISCALI PREVISTI DAL LEGISLATORE.
- IL LIBRO CONTIENE ALMENO UN VERBALE ANNUALE: QUELLO CON IL QUALE L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO E DEVE ESSER CONSERVATO PRESSO LA SEDE SOCIALE.

Libri sociali - LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- CONTIENE LA TRASCRIZIONE DEI VERBALI E LE DECISIONI PRESE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.
- CIASCUN VERBALE E' SOTTOSCRITTO DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO CHE HA PROVVEDUTO A REDIGERLO.
- ESEMPIO SONO LE DELIBERE INERENTI IL RENDICONTO (PRIMA DEL PASSAGGIO IN ASSEMBLEA) CONSUNTIVO E PREVENTIVO, LA DEFINIZIONE DELL'IMPORTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE, L'ESAME DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE DEI SOCI.

Libri sociali - LIBRO VERBALI ORGANI DI CONTROLLO

- LIBRO VERBALI COLLEGIO REVISORI O DEI PROBIVIRI.

- DOVE ISTITUITO VENGONO RIPORTATI I VERBALI DELLE RIUNIONI PERIODICHE DELL'ORGANO DI CONTROLLO NEL CASO IN CUI LO STATUTO LO PREVEDA E LO STESSO SIA STATO NOMINATO

ITALIA CONI
SCUOLA DELLO SPORT
PIEMONTE

ADEMPIMENTI FISCALI, GIURIDICI ED AMMINISTRATIVI PER DIRIGENTI SPORTIVI A.S.D.

REGIMI FISCALI

REGIMI FISCALI NELLE A.S.D.

- REGIME ORDINARIO
- REGIME FORFETTARIO (art. 145 Tuir)
- REGIME AGEVOLATO (L.398/91)

2.4 Il regime forfettario – Art.145 tuir

Gli ENC ammessi alla contabilità semplificata possono optare in dichiarazione per la determinazione forfettaria del reddito, applicando ai ricavi commerciali determinate percentuali di redditività ed aggiungendo:

- plusvalenze patrimoniali (art. 86)
- sopravvenienze (art. 88)
- Dividendi ed interessi (art. 89)
- Proventi immobiliari (art. 90)

2.4 Il regime forfettario- segue

Prestazioni di servizi	15% 25%	fino a 15.493,71 oltre 15.493,71 e fino a 400.000,00
Altre attività	10% 15%	fino a 25.822,84 oltre 25.822,84 e fino a 700.000,00

Per le associazioni che esercitino contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si applica la percentuale prevista per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza di distinta annotazione si applicano le percentuali previste per le prestazioni di servizi.

Presupposti soggettivi

- Associazioni sportive dilettantistiche (e relative sezioni) e società sportive dilettantistiche affiliate a F.S.N., DSA, E.P.S.

Presupposti Oggettivi

- Non aver conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello di riferimento, proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali superiori a € 400.000**

** NUOVO LIMITE ELEVATO DALLA FINANZIARIA 2017

Legge 398/91: Adempimenti preliminari

- Comunicazione alla SIAE prima dell'inizio dell'anno solare nel quale si intende fruire del regime agevolato
- Comunicazione all'Agenzia delle Entrate mediante compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA o allegato alla dichiarazione dei redditi.

Legge 398/91: Adempimenti preliminari

- In caso di omessa, irregolare o tardiva comunicazione dell'opzione, la stessa rimane comunque valida, in virtù del principio del "comportamento concludente".
- Resta salva l'applicazione della sanzione relativa, da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.065,00

Legge 398/91: Adempimenti preliminari

L'opzione rimane valida per cinque anni e, laddove si superino i limiti dei proventi già riferiti, viene meno dal mese successivo a quello in cui si superano detti limiti.

2.5 Regime legge 398/91

- Determinazione forfettaria IVA e imponibile fiscale
- Esonero tenuta scritture contabili
- Esonero presentazione Dich.IVA

Legge 398/91: IVA - Agevolazioni

- Esonero dagli obblighi di fatturazione tranne che per le prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione e per le cessioni dei diritti televisivi;
- Emissione di fattura solo se richiesta dal cliente;
- Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale) diversi da quelli delle manifestazioni sportive;
- Emissione di titoli di accesso per attività di intrattenimento e spettacolo con esonero da misuratori fiscali;
- Esonero dall'obbligo di dichiarazione IVA e dalla comunicazione annuale IVA;

Legge 398/91: IVA – Determinazione imposta

- L'IVA viene versata nella misura forfetaria del 50% sulle fatture emesse, incluse le fatture di pubblicità e di sponsorizzazione (art. 29 Decreto semplificazioni);
- L'IVA viene versata nella misura forfetaria del 50% sui corrispettivi incassati (bar, ristorante, vendita di beni, prestazioni a non associati etc..);
- L'IVA viene versata nella misura forfetaria del 33% sulle fatture emesse per cessione diritti televisivi o trasmissione radiofonica;

Legge 398/91: IVA – Determinazione imposta

- La legge 398/91 prevede che le fatture di vendita e di acquisto vengano protocollate e conservate;
- Gli uffici SIAE sono demandati al controllo del corretto versamento dell'Iva;
- Gli uffici SIAE procedono al controllo dell'eventuale superamento del plafond (250.000 sino al 2016 e 400.000,00 dal 2017).

Legge 398/91: IVA – Determinazione imposta

- Il versamento deve essere effettuato trimestralmente con il modello F 24 senza maggiorazione 1% di interesse;
- Codici versamento: 6031, 6032, 6033 e 6034.

Iva acquisti

- Assoluta indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;

Legge 398/91: IRES

- Ires (imposta sul reddito delle società)
  - Imponibile pari al 3% dei proventi commerciali (aliquota 24% dal 2017)

Legge 398/91: IRAP

L'imponibile Irap è pari a:

1. Reddito determinato forfettariamente (3% ricavi commerciali);
2. Retribuzioni per personale dipendente
3. Compensi collaboratori coordinati e continuativi
4. Compensi per lavoro autonomo occasionale
5. Interessi passivi

Legge 398/91: IRAP

L’art.90 della legge 289/2002 ha chiarito che le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari di cui all’art.67, co.1, lett.m) del TUIR sono esclusi dalla base imponibile IRAP.

Legge 398/91:Tabella Riepilogativa

Attività	Ai fini IRES/IRAP	Ai fini I.V.A	Adempimento
Proventi istituzionali	Non producono reddito	Non producono ricavi	Rend. finale e contab. period.
Prov.Spett.Sport. (Biglietteria)	Imponibile 3%	Detr. Forf. 50 %	Ann.mensile, Vers.tr. F24
Proventi commerciali	Imponibile 3%	Detr. Forf. 50 %	Ann.mensile, Vers.tr. F24
Proventi per sponsorizzazioni	Imponibile 3%	Detr. Forf. 50 %	Ann.mensile, Vers.tr. F24
Proventi da diritti di ripresa	Imponibile 3%	Detr. Forf. 33 %	Ann.mensile, Vers.tr. F24

Obblighi per usufruire delle agevolazioni - Tracciabilità entrate e uscite

- Obbligo di apertura di un conto corrente bancario o postale.
- Tutti gli incassi e i pagamenti di ammontare uguali o superiori ad euro 1.000,00 devono transitare sui conti correnti dell'associazione

Obblighi per usufruire delle agevolazioni - Tracciabilità entrate e uscite

- Necessaria individuazione erogante e percettore;
- Pagamenti effettuati anche tramite bollettino di conto corrente postale, bancomat o carta di credito.
- La tracciabilità è necessaria a prescindere dal regime contabile adottato da tutte le associazioni e società sportive pena la decadenza dalle agevolazioni

Obblighi per usufruire delle agevolazioni - Divieto pagamento in contanti dei compensi

(Art. 1 comma 910 legge bilancio 2018)

Dal 1° luglio 2018 obbligo di pagamento di stipendi e compensi tramite:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

ITALIA CONI SCUOLA DELLO SPORT PIEMONTE

Sanzioni

Sanzioni:

- Decadenza benefici della legge 398/91;
- Indeducibilità costi per il soggetto erogante;
- Imponibilità per soggetto percipiente;
- Applicazioni sanzioni di cui art.11 D.Lgs. N.471/97

Obblighi dichiarativi

- La Certificazione Unica
- Il Modello 770
- Il Modello Unico ENC / Unico SC
- Il Modello IRAP
- La Dichiarazione IVA
- Spesometro

Il Modello Unico ENC

ENC ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2018

Agenzia Entrate

REDDITI
QUADRO RC
Reddito di impresa
Enti a contabilità pubblica

PERIODO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE

Mod. N.

RC1	Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa	(di cui Plusvalenze relative a partecipazioni esenti 1 ,00	Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata 2 ,00	Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata 3 ,00)	4
RC2	Recupero incentivi fiscali			(di cui Reti di imprese 1 ,00)	2
RC3	Totale componenti positivi	(di cui 1 ,00		Reddito imponibile delle stabili organizzazioni 2 ,00)	3
RC4	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali				
RC5	Spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi promiscui deducibili in misura proporzionale				

ITALIA CONI SCUOLA DELLO SPORT PIEMONTE

Il Modello IRAP

IRAP 2017

Agenzia Entrate

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003	*Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.* Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.
Finalità del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 . I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali	I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Modalità del trattamento	La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia delle Entrate e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; • le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

ITALIA CONI SCUOLA DELLO SPORT PIEMONTE

La Dichiarazione IVA

La Certificazione Unica

CERTIFICAZIONE UNICA 2018

Agenzia Entrate

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 6-*ter* e 6-*quater*, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322, RELATIVA ALL'ANNO

DATI ANAGRAFICI

DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO, ENTE PENSIONISTICO O ALTRO SOSTITUTO D'IMPOSTA

Codice fiscale 1 | Cognome o Denominazione 2 | Nome 3

Comune 4 | Prov. 5 | Cap 6 | Indirizzo 7

Telefono, fax 8 prefisso numero | Indirizzo di posta elettronica 9 | Codice attività 10 | Codice sede 11

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

Codice fiscale 1 | Cognome o Denominazione 2 | Nome 3

Sesso (M o F) 4 | Data di nascita 5 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Provincia di nascita (sigla) 7 | Categorie particolari 8 | Eventi eccezionali 9 | Casi di esclusione dalla precompilata 10

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2017

Comune 20 | Provincia (sigla) 21 | Codice comune 22 | Fusione comuni 23

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2018

Comune 24 | Provincia (sigla) 25 | Codice comune 26 | Fusione comuni 27

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale 30

ITALIA CONI SCUOLA DELLO SPORT PIEMONTE

La Certificazione Unica

- Il modello C.U. sostituisce non solo il CUD con la quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche la certificazione rilasciata "in forma libera relativa ai redditi erogati a lavoratori autonomi, e percettori di redditi diversi.

- Tale adempimento riguarda anche le associazioni e società sportive dilettantistiche che erogano compensi nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett . m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 7.500,00 (ora 10.000) come tali non assoggettate a ritenuta.

La Certificazione Unica

- Non deve essere invece indicato l'importo erogato per i rimborsi delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

- Il nuovo modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 28 febbraio, dovrà essere trasmesso in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

- Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la sanzione di 100 euro.

La Certificazione Unica

A differenza di quanto previsto in passato, l'associazione dovrà quindi:

- 1) consegnare al collaboratore la certificazione utilizzando il nuovo Modello di Certificazione Unica 2015 (con riferimento ai redditi erogati nel 2014) e non più su carta semplice;
- 2) consegnare al collaboratore la certificazione nel termine perentorio del 28 febbraio anche per posta elettronica.
- 3) inviare la comunicazione successivamente - entro il 7 marzo - all'Agenzia delle Entrate in via telematica (non è consentito presentarla in forma cartacea)

Spesometro
(Comunicazione alla A.d.E. delle operazioni rilevanti)

I soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 devono indicare nella Comunicazione delle operazioni rilevanti (spesometro) esclusivamente le operazioni attive.

Gli stessi non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione (Circolare Agenzia delle entrate n. 1 del 2017).

VIES

(Art. 22 Decreto Semplificazioni)

- L'iscrizione nell'archivio ha efficacia immediata, viene meno la necessità di attendere i 30 giorni di "silenzio-assenso";
- Esclusione dall'archivio delle partite iva che non abbiano presentato elenchi Intrastat per 4 trimestri consecutivi previo invio da parte dell'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione al soggetto passivo;
- Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione di cancellazione per mantenere l'iscrizione può manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

REVERSE CHARGE

<u>Attenzione</u>

Acquisti intracomunitari per soggetti in regime legge 398/91;

Reverse charge

Versamento iva

Riportare l'operazione sul registro iva

L'operazione non ha effetto sul plafond

SPLIT PAYMENT (scissione dei pagamenti)

Art. 17-ter del d.p.r. 633/72 “legge di stabilità”

- L’iva evidenziata in Fattura dal cedente/prestatore verrà versata all’Erario direttamente dall’Ente Pubblico cessionario/committente;
- L’Ente Pubblico cessionario/committente non la dovrà pagare al cedente/prestatore.

Per operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015

Fattura elettronica

Dal 31 marzo 2015 coinvolta tutta l'amministrazione pubblica

Attenzione al contratto sottoscritto:

Codici da inserire in Fattura, tempistiche dell'incasso.

CONI

SCUOLA
DELLO SPORT

PIEMONTE

ITALIA CONI
SCUOLA DELLO SPORT
PIEMONTE

CORSO PER DIRIGENTI SPORTIVI

ADEMPIMENTI FISCALI,TRIBUTARI ED AMMINISTRATIVI DELLE A.S.D.

Contabilità e Bilancio

Premessa

- Spesso chi è addetto alla gestione di un ente non lucrativo non ritiene necessario l'obbligo di rendicontazione, considerando tale l'obbligo un adempimento valido esclusivamente per gli enti che perseguono un profitto.

- Un altra convinzione diffusa, ma altrettanto errata è quella che la necessità della redazione del rendiconto, sia da limitare soltanto ai soggetti che sono tenuti al pagamento delle imposte, rispetto ai quali l'esigenza della contabilizzazione e della quantificazione dei fatti gestionali serve esclusivamente per l'individuazione degli obblighi tributari.

NORMATIVA

- L'art. 90, co. 18, della Legge 289/2002 stabilisce, per tutti gli enti sportivi dilettantistici, che lo statuto debba espressamente prevedere:
  - f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico - finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari ;

- Nel codice civile la disciplina della rendicontazione, fatte salve alcune disposizioni generiche, è solo accennata, con la conseguenza che vi è una libertà nei contenuti di atti costitutivi e statuti di stabilire nel dettaglio tempi e modalità della rendicontazione stessa.

NORMATIVA

Enti che effettuano raccolte pubbliche di fondi

- In ambito tributario, l'art. 20, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, stabilisce che, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'art. 143, co.3, lett. a), D.P.R. 22.12.1986, n. 917.

NORMATIVA

- L'art. 148, co. 8, del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) - DECOMMERCIALIZZAZIONE DEI CORRISPETTVI SPECIFICI, si applica a condizione che le associazioni inseriscano nell'atto costitutivo o nello statuto:
  - d) Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie .
  - e) […], criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari , delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti ;
- Il chiarimento ci arriva dalla R.M. n. 126/E del 2011, la quale richiamando i contenuti della C.M. n. 124/98, chiarisce la lettura dell'art. 20, D.P.R. 600/1973, da intendersi nel senso di un duplice obbligo di rendicontazione.

Per A.S.D. di medie e grandi dimensioni

Trova applicazione il criterio della competenza e il bilancio annuale risulta composto di 4 documenti, ossia:

- lo stato patrimoniale;
- il rendiconto gestionale;
- la nota integrativa;
- la relazione di missione.

In merito allo Stato patrimoniale, l'Atto di indirizzo dell'Agenzia per le Onlus (« Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit » - Febbraio 2009 – ottobre 2010) prevede in generale l'applicazione delle regole di redazione già stabilite dall'art. 2424 c.c. per le società di capitali.

A.S.D. di piccole dimensioni

I soggetti di piccole dimensioni potranno redigere un solo prospetto: il Rendiconto degli incassi e dei pagamenti:

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Spetta comunque agli amministratori constatare se, per fornire un quadro di sintesi fedele ed attendibile sia opportuno includere anche altri prospetti.

ITALIA CONI
SCUOLA DELLO SPORT
PIEMONTE

ADEMPIMENTI FISCALI, GIURIDICI ED AMMINISTRATIVI PER DIRIGENTI SPORTIVI A.S.D.

Attività Commerciale e Istituzionale

ENTI NON COMMERCIALI

a) Attività istituzionale: attività statutaria per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

b) Attività commerciale: strumentale, rispetto alla prima, e necessaria, in alcuni casi, per il reperimento dei mezzi finanziari per l'esercizio dell'attività statutaria.

Imposte dirette

T.U.I.R. (D.p.r. 917/86)
Articoli dal 143 al 150.

- Art. 143 TUIR
- Art. 148 TUIR

Imposta sul valore aggiunto

IVA : D.P.R. 633/72

- Art. 4 D.p.r. 633/72

Scritture Contabili

D.P.R. 600/73

- Art. 20 D.p.r. 600/73

Disciplina speciale per A.S.D.

Legge finanziaria 2013

- Art. 90 Legge 289/02

ART. 148 T.U.I.R.

Comma 1

- Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

ART. 148 T.U.I.R.

Comma 2

- Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.

ART. 148 T.U.I.R.

Comma 3

- Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

ART. 148 T.U.I.R.

Comma 4

- La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:
  a) gestione di spacci aziendali e di mense;
  b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  d) pubblicità commerciale;
  e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

ART. 148 T.U.I.R.

Comma 5

- Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché' le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

ART. 148 T.U.I.R.

Comma 6

- L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 5 non è considerata commerciale anche se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché' da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché' sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.

ART. 148 T.U.I.R.

Comma 7

- Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali le cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché' l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.

ART. 148 T.U.I.R.

Comma 8

- Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

  a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

ART. 148 T.U.I.R.

Comma 8

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 148 T.U.I.R.

Comma 8

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

ART. 148 T.U.I.R.

Comma 8

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

ART. 148 T.U.I.R.

Comma 8

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

ART. 148 T.U.I.R.

Comma 8

f) in trasmissibilità' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non valutabilità' della stessa.

ART. 148 T.U.I.R.

Comma 9

Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché' alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Prestazioni didattiche

PRESTAZIONI DIDATTICHE

-Art. 10 n. 20 del d.p.r. 633/72

-Circolare n. 22/E del 18/03/2008

-Risoluzione n. 382/E del 14 ottobre 2008

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 382 del 2008, conferma la possibilità di avvalersi del regime di esenzione iva per l'attività didattica di formazione sportiva svolta da associazioni e società sportive che hanno ottenuto il riconoscimento dalle competenti Federazioni Sportive Nazionali.

Prestazioni didattiche

L'attività didattica concernente l'insegnamento di discipline sportive è considerata esente da Iva a condizione che sia svolta da scuole debitamente riconosciute dalle rispettive Federazioni. Resta inteso, infine, che l'agevolazione si applica solo se l'attività di insegnamento sportivo sia organizzata in un programma e che, comunque, sia distinta dal mero uso di attrezzature.

Attenzione:

I corsi didattici sportivi organizzati da soggetti affiliati ad un ente di promozione sportiva non possono godere dell'esenzione iva per cui sono soggetti ad Iva (Risoluzione n. 382/E del 14 ottobre 2008);

ITALIA CONI
SCUOLA DELLO SPORT
PIEMONTE

ADEMPIMENTI FISCALI, GIURIDICI ED AMMINISTRATIVI PER DIRIGENTI SPORTIVI A.S.D.

CONTABILITA’

TIPO DI CONTABILITA'

Gli enti non commerciali si caratterizzano per:

a) un'attività istituzionale: attività statutaria per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

b) un'attività commerciale: strumentale, rispetto alla prima, e necessaria, in alcuni casi, per il reperimento dei mezzi finanziari per l'esercizio dell'attività statutaria.

PROFILO CIVILISTICO

Sotto il profilo civilistico: non vengono dettati obblighi contabili per gli enti non lucrativi di cui al Libro Primo del Codice Civile.

a) Gli obblighi contabili sono previsti solo per le imprese (art. 2214 C.C.);

b) L'art. 20 del C.C. prevede per le associazioni riconosciute l'obbligo di approvazione del bilancio, ma non della tenuta della contabilità.

PROFILO FISCALE

Sotto il profilo fiscale: le scritture contabili degli enti non commerciali (art. 20 del DPR 600/73) devono essere obbligatoriamente tenute relativamente alle attività commerciali esercitate abitualmente.

CONTABILITA’

Il regime contabile da adottare scaturisce pertanto da:

1) Obbligo di legge;
2) Scelta.

CONTABILITA'

ASPETTI:

La contabilità deve essere osservata sotto un duplice aspetto:

Formale e Sostanziale

Formale:

La contabilità rileva i fatti amministrativi relativi alla gestione;

CONTABILITA'

Sostanziale:

Per chi esercita attività commerciale

- La contabilità permette di determinare l'imponibile ai fini delle imposte dirette (sono deducibili solo i costi relativi all'attività commerciale);

- La contabilità permette di calcolare la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti (art. 19 ter DPR 633/72) relativamente all'attività commerciale;

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ----------
VIA ---------- N.-------
CITTA' ----------

CODICE FISCALE ----------

RENDICONTO ECONOMICO 2016

COSTI		RICAVI	
AFFITTO	0,00	RICAVI ISTITUZ.	200,00
UTENZE	67,00	QUOTE CORSI	150,00
SPESE DI TRASFERTA	0,00	CONTRIBUTI	1.500,00
ATTREZZATURA	0,00	ATTIVITA' COMMERCIALE	1.220,00 (PER CHI HA PARTITA IVA IN REGIME 398/91):
MANUTENZIONI	0,00		
COMPENSI L342	40,00		
SIAE	0,00		
NOLEGGIO ATTREZZATURE	0,00		
AFFILIAZ. E TESSERAM.	0,00	RIPORTO AVANZO ESERCIZIO PRECEDE N	520,00
PROFESSIONISTI	120,00		
IMPOSTE E TASSE	130,00		
SPESE BANCARIE	15,00		
SPESE VARIE	0,00		
TOTALE COSTI	372,00	TOTALE RICAVI	3.590,00
UTILE ESERCIZIO	3.218,00		
TOTALE A PAREGGIO	3.590,00		3.590

CONI

SCUOLA
DELLO SPORT

PIEMONTE

ITALIA CONI
SCUOLA DELLO SPORT

PIEMONTE

IL REGISTRO CONI E I NUOVI OBBLIGHI PER LE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE

COSA PREVEDE LA LEGGE ISTITUTIVA DEL REGISTRO

Art. 7 c.1 del D.L. 28 maggio 2004 n.136 convertito dalla L. 27 luglio 2004 n° 186:

CONI, unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche

(Il registro è stato istituito nel 2004, con delibera del CN dell’11 novembre 2004 n°1288)

Modalità di iscrizione fino al 31.12.2017

iter standard

la cui procedura d'iscrizione telematica ricade nella responsabilità della singola associazione/società e presuppone il preventivo caricamento da parte delle FSN/DSA/EPS di sintetici dati identificativi delle proprie affiliate.

iter alternativo

la cui attivazione è subordinata alla sottoscrizione di apposita Convenzione che, sul presupposto della delega raccolta presso gli affiliati iscrivibili, consente alla FSN/DSA/EPS convenzionata, in luogo delle associazioni/società, di trasmettere tutti i dati necessari all'iscrizione mediante l'utilizzo di web services la cui interfaccia CONI è gestita da ConiNet SpA. (Modalità è utilizzata da n. 14 Enti di Promozione Sportiva e da n. 13 Federazioni Sportive Nazionali).

Criticità Registro: Versione Precedente

- Ogni ASD/SSD, presente nel Registro per n-affiliazioni, deve gestire n-iscrizioni, una per ogni rapporto di affiliazione. Le informazioni inserite nelle relative schede di iscrizione possono quindi rivelarsi non omogenee sebbene riferite alla stessa ASD/SSD;
- Le discipline sportive, peraltro senza una standardizzazione nella denominazione, sono codificate in funzione dell'organismo di affiliazione mescolando quelle riconosciute a quelle non riconosciute;
- Non sono previste sezioni per il caricamento dei tesserati e delle loro categorie;
- Non sono previste sezioni per il caricamento delle attività svolte (sportive, didattiche, formative);
- Non è prevista alcuna area documentale per il caricamento e conservazione degli atti;
- Non è previsto uno schema di rendiconto.

Caratteristiche del nuovo Registro 2.0

- Consente di censire tutti i nuclei sportivi dilettantistici (ASD/SSD) riconosciuti dal CONI come previsto dalle norme di legge
- Facilita il processo di iscrizione per ASD/SSD
- Rende certi numero e identità giuridica dei soggetti coinvolti
- Registra tutte le attività svolte dalle ASD/SSD nell'ambito dei programmi sportivi e di formazione adottati e autorizzati dalle FSN/DSA/EPS
- Registra tutte le attività svolte delle ASD/SSD nell'ambito istituzionale delle FSN/DSA/EPS

Caratteristiche del nuovo Registro 2.0

- Standardizza e rende trasparenti i processi statistici
- Rende il Registro uno strumento affidabile per individuare la reale natura sportivo-dilettantistica delle ASD/SSD iscritte, tutelando le stesse in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate, SIAE, INPS).
- Aumenta la trasparenza dei processi di attribuzione dei contributi
- Dialoga con le altre banche dati del CONI

Caratteristiche

SEZIONE PUBBLICA

Accessibile da chiunque si connetta al sito comprende solo dati determinati dalla G.N. nel rispetto della norma sulla privacy

SEZIONE RISERVATA

Accessibile solo all'Organismo affiliante e, per i propri dati, alle associazioni iscritte dotate di username e password

Caratteristiche

MODALITA ISCRIZIONE

1 gennaio 2019 — Solo attraverso organismi affilianti

REGIME TRANSITORIO

1 gennaio 2018

1. Attraverso Organismi affilianti solo nel caso in cui l'Organismo utilizzi programmi tesseramento e gare gestiti da Coninet oppure abbia aderito ad iter alternativo

2. Negli altri casi l'ASD/ssd dovrà accreditarsi e inserire dati registrazione statuto, ogni altro dato comunicato da organismo affiliante. Tale obbligo non è necessario se l'Asd/ssd è gia iscritta per altro organismo affiliante che rientra nel punto 1

COSA PREVEDE LA LEGGE ISTITUTIVA DEL REGISTRO

Attraverso il registro il CONI:

Riconosce ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 6 c. 4 lettera h - art. 29 c. 2 Statuto CONI) attribuendo a ciascuna affiliazione con FSN/DSA/EPS un distinto numero di iscrizione.

Obblighi del CONI:

redigere l'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche da trasmettere annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate per verificare la legittima fruizione dei benefici fiscali previsti per l'associazionismo sportivo (art. 7 c. 2. del D.L. 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla L. 27 luglio 2004 n° 186).

Caratteristiche

IN TUTTI I CASI

Dal 1 gennaio 2018 Organismo affiliante responsabile circa la verifica dei requisiti per l’iscrizione al registro

Caratteristiche

Il nuovo applicativo modifica l'attuale approccio basato sul criterio «affiliazione», ponendo invece al centro del sistema l'associazione/società sportiva con i suoi associati.

Associazione/società sportiva dilettantistica (= Ente giuridico). Per le ASD/SSD è prevista la fornitura dei dati seguenti, oltre, opzionalmente, i riferimenti del recapito postale e del domicilio fiscale.

Identificativo unico	CODICE FISCALE (11 caratteri) ASD/SSD N. Partita IVA (11 caratteri) SSD
Ragione Sociale / Denominazione	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri); è fornita dall'Organismo sportivo affiliante
Natura giuridica	Ogni Organismo sportivo affiliante dovrà indicare la natura giuridica dell'Ente affiliato
Sede Legale	Indirizzo, CAP, Comune e Provincia
Sede impianto ove viene svolta l'attività	
Indirizzo e-mail	
Atto costitutivo	Numero registrazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate

Caratteristiche

Ultimo Statuto approvato	Numero registrazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate
Identificativo unico legale rappresentante	Dati anagrafici e CODICE FISCALE (16 caratteri)
Identificativi componenti Consiglio Direttivo	Dati anagrafici e CODICE FISCALE (16 caratteri)

Da parte delle ASD/SSD è previsto l'inserimento, opzionale, dei seguenti dati risultanti dal rendiconto economico finanziario (cfr. art. 148, comma 3 del TUIR e art. 90, comma 18, lett. f), legge n. 289 del 2002)

Proventi attività istituzionale (non commerciale)	Quote associative; Raccolta fondi; Altri proventi
Ricavi attività commerciale	Pubblicità/sponsorizzazioni; Altri ricavi
Oneri attività istituzionale (non commerciale)	
Oneri attività commerciale	

Caratteristiche

Associati (=Persone fisiche) Per ogni persona fisica è prevista la fornitura dei seguenti dati:

Identificativo unico	CODICE FISCALE (16 caratteri)
Cognome	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri)
Nome	Sequenza di caratteri in formato UTF-8 (massimo 255 caratteri)
Dati Anagrafici	Luogo e data di nascita, residenza
Qualifica Sportiva	Attribuita dall'Organismo affiliante (atleta, tecnico, etc.)
Qualifica Sociale	Socio semplice, socio fondatore, etc.

Il Nuovo registro

Per default, ogni Organismo sportivo (FSN, DSA, EPS) possiede un solo Settore sportivo detto “Settore unico” e tutte le discipline sportive praticate appartengono a questo settore.

Ciascun Organismo Sportivo deve definire e fornire informazioni in relazione a…

Il Nuovo registro

- stagione sportiva, arco temporale non superiore ai 12 (dodici) mesi, nel corso del quale si realizza l'attività sportiva/didattica/formativa per lo sport di riferimento dell'Ente giuridico (ASD/SSD). Coincide di norma con la durata dell'affiliazione dell'Ente giuridico. Più settori sportivi dello stesso Organismo sportivo possono avere la stessa stagione sportiva che in ogni caso deve essere espressamente specificata
- discipline sportive praticate, l'insieme delle discipline deve essere legato ad un determinato settore sportivo. La stessa disciplina sportiva non deve essere legata a due settori sportivi all'interno dello stesso Organismo sportivo. L'elenco iniziale delle discipline sportive è quello della tabella allegata e le modifiche sono deliberate dalla Giunta Nazionale.
- provincia prevalente, indica la provincia geografica all'interno della quale l'Ente giuridico (ASD/SSD) effettua principalmente la propria attività sociale. Di norma, coincide con la provincia della sede legale.

Caratteristiche

affiliazione è il rapporto che lega la ASD/SSD alla FSN, la DSA, l'EPS cui è associato. L'affiliazione deve essere espressamente rinnovata dal legale rappresentante dell'ente giuridico ogni anno. La durata dell'affiliazione, non superiore a 12 mesi, per ciascun ente giuridico, coincide di norma con la durata della stagione sportiva, stabilita da ciascun organismo sportivo in funzione dello sport praticato. Ogni Ente giuridico (ASD/SSD) può sottoscrivere uno o più rapporti di affiliazione con distinti organismi di affiliazione. L'affiliazione è caratterizzata, pertanto, da 6 attributi obbligatori:

- stagione sportiva
- tipo (dilettantistica/professionistica)
- settore sportivo
- discipline sportive
- comitato territoriale
- provincia prevalente

Caratteristiche

tesseramento è il vincolo che le persone fisiche associate all'ente giuridico stabiliscono con l'organismo di affiliazione. In alcuni casi indica anche il vincolo diretto tra una persona fisica e l'Organismo sportivo (esempio: ufficiali di gara, giudici, arbitri, ecc.), senza la mediazione dell'ente giuridico. Il tesseramento ed il suo rinnovo annuale presuppongono l'espressa adesione dell'interessato. La durata del tesseramento per la stagione sportiva, stabilita in funzione dello sport praticato da ciascun organismo sportivo non supera i 12 mesi e coincide con la durata dell'affiliazione dell'ente giuridico. Sono previste 5 tipologie di tesseramento:

- dirigente
- tecnico
- ufficiale di gara
- atleta agonista
- atleta praticante

Caratteristiche

Il tesseramento è caratterizzato da quattro attributi:

- stagione sportiva
- settore sportivo
- disciplina sportiva
- Tipo (dilettantistico/professionistico)

Caratteristiche

attività sportiva è l'insieme degli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all'Organismo sportivo. Ciascun evento sportivo è caratterizzato da una gerarchia standardizzata come riportato di seguito; un evento sportivo può coincidere con una singola gara che, identificata da un codice identificativo univoco, rappresenta il primo gradino della gerarchia.

- Evento sportivo (descritto da)
  - identificativo univoco (fornito dall'Organismo sportivo)
  - denominazione (massimo 255 caratteri)
  - organizzatore (Organismo sportivo, Comitato periferico, uno o più Enti giuridici)
  - periodo (da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa)
  - livello (Nazionale, Regionale, Provinciale)
  - tipo (mono-disciplinare, pluri-disciplinare)

Caratteristiche

attività didattica è l'insieme dei corsi di avviamento allo sport (per giovani e/o adulti) organizzati e gestiti direttamente ovvero espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo e svolti dall'Ente giuridico affiliato.

attività formativa è l'insieme delle attività di formazione la cui titolarità organizzativa e gestionale appartiene all'Organismo sportivo il cui fine è la crescita dei propri tesserati oppure la divulgazione anche a non tesserati su materie strettamente connesse la pratica sportiva. L'attività formativa è articolata in tre tipologie:

- Corsi
- Corsi con esame
- Stage/Seminari

Codici di sospensione

La relazione “Organismo sportivo affiliante – Ente giuridico” è soggetta a procedure automatiche di controllo giornaliero che possono far scattare eventuali sospensioni, indipendenti dal numero di iscrizione.

Sono previste 5 tipologie di sospensione identificate con un codice numerico:

Tipo 1: è legata al rapporto di affiliazione e viene attivata automaticamente dopo la data di scadenza dell’affiliazione.

Tipo 2: è legata al tesseramento e viene attivata automaticamente qualora esistano affiliazioni prive di tesseramenti nella categoria atleti.

Codici di sospensione

Tipo 3: è legata all'attività sportiva e viene attivata automaticamente qualora l'Ente giuridico non partecipi ad eventi sportivi, didattici, formativi.

Tipo 4: è legata ai controlli dell'ufficio CONI competente relativamente al possesso dei requisiti per l'iscrizione; viene attivata manualmente e sospende l'Ente giuridico per un determinato Organismo sportivo, per un determinato periodo di tempo o in maniera definitiva.

Tipo 5: è legata ai controlli dell'ufficio CONI competente sul possesso dei requisiti per l'iscrizione, viene attivata manualmente e sospende un Ente giuridico indipendentemente dagli Organismi sportivi con i quali risulta essere affiliato.

Cancellazione dell’iscrizione

Cancellazione dell’iscrizione al Registro - Qualora un Ente giuridico risulti affiliato a più Organismi sportivi, la sua iscrizione sarà oggetto del procedimento di cancellazione se viene attivato almeno un codice di sospensione per tutti gli Organismi sportivi. La validità delle iscrizioni ed i procedimenti di revoca o nullità saranno regolati dall’apposito Regolamento.

Gli Organismi sportivi sprovvisti di un sistema informatico per la gestione delle affiliazioni, del tesseramento e delle gare, in conformità a quanto il Consiglio Nazionale deciderà circa i tempi di adeguamento al nuovo sistema, potranno accedere ad un’area riservata (autenticazione con nome utente e password) che metterà a disposizione una serie di interfacce web per il caricamento manuale di tutte le informazioni previste.

ITALIA CONI
SCUOLA DELLO SPORT
PIEMONTE

Terzo Settore: Riflessi sullo Sport

Novità per lo Sport

- 1) Riforma del Terzo Settore
- 2) Legge di Bilancio 2018
- 3) Registro CONI

RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Legge Delega

Legge 6 giugno 2016 n. 106

DECRETI

1. **Decreto legislativo 06 marzo 2017 n. 40** «Istituzione e disciplina del servizio civile universale a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106
2. **Decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 111** «Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9 comma 1 lettera c) e d) della legge 6 giugno 2016 n. 106
3. **Decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 112** «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106
4. **Decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117** «Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2 lett. b) della legge 6 giugno 2016, n. 106

I numeri di questa riforma

- 26 articoli per il servizio civile universale
- 10 articoli per il 5 per 1000
- 21 articoli sull'impresa sociale
- 104 articoli per il Codice del Terzo Settore

ULTERIORE ANNO

L'art 1 comma 7 della L. 106 del 2016 concede ulteriori 12 mesi di tempo dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei 4 decreti di cui sopra per l'emanazione di: « *disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse*»

RINVII

La somma dei rinvii previsti dal Codice del Terzo Settore e quelli previsti dal decreto sull'impresa sociale **porta a oltre trenta i rimandi ad un successivo intervento normativo**

Istituzione e disciplina del servizio civile universale – Art. 3, lett. e) DL 40/17

Viene istituito il servizio civile universale a cui possono accedere i giovani tra i 18 e i 28 anni per un periodo compreso tra gli otto e i dodici mesi.

Tra i settori di intervento l'Art.3 comma e) prevede

«*Educazione e promozione culturale dello sport*»

Pertanto

Le attività sportive vi rientrano

Cinque per mille– Art. 3, comma 1, lett. e) DL 111/17

Continuando sulla traccia di quanto applicato fino ad oggi tra i destinatari del 5 per mille il decreto 111/17 all'Art. 3 lett. e) prevede:

e) ……..le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Viene confermato che le società sportive dilettantistiche e le cooperative sportive dilettantistiche non rientrano tra i beneficiari del 5 per mille

DEFINIZIONE – Art.1 L. 106/16

*"Per **terzo settore** si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale e che in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi promuovono e realizzano **attività di interesse generale** mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi".*

Interesse generale – Art 4 co 1 L. 106/16

«.....

b) *individuare le* ***attività di interesse generale*** *che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa .... Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo* ***criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460****, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.*»

Attività di interesse generale – art. 5 DL 117/17

"1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

L'art. 5 riporta un elenco di 26 attività tra cui

….

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

Enti del Terzo Settore – art. 4 DL 117/17

- **Le organizzazioni di volontariato** (Art. 32 DL 117/17) .
- **Associazioni di promozione sociale** (Art. 35 DL 117/17)
- **Imprese sociali** – (ente del terzo settore ma con disciplina autonoma)
- **Cooperative sociali** sono di diritto imprese sociali
- **Altre** (reti associative, società di mutuo soccorso, enti filantropici di cui art. 37, 41 e 42 DL 117/17)

Sono previste, come norma di chiusura:
"***Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale***"

Enti del Terzo Settore – art. 4 DL 117/17

- Per il Codice del Terzo Settore le associazioni sportive non rappresentano -un genus- ma vengono collocate in chiusura nell'ultima categoria residuale nella voce generica – associazioni -.

A.S.D.

Arriviamo ad una prima importante conclusione:

Una associazione sportiva <u>può</u> ma <u>non deve</u> necessariamente diventare un ente del terzo settore.

A.S.D. – A.P.S.

Attenzione: A.S.D. che sono anche A.P.S.

L' A.P.S. che è anche iscritta al registro C.O.N.I. e che svolge attività come A.S.D. è di diritto ente del terzo settore

A.S.D. – A.P.S.

Le A.S.D. che siano anche A.P.S. dovranno applicare la disciplina del terzo settore e non quella prevista per le attivita' sportive dilettantistiche.

L'attività sportiva rientra in una delle 26 attività riconosciute praticabili dagli enti del terzo settore

A.P.S.– Locali per l'attività

Attuale normativa

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

Art. 32. (Strutture per lo svolgimento delle attività sociali)

4. *La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività* <u>*sono compatibili*</u> *con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968*<u>*, indipendentemente dalla destinazione urbanistica*</u>

Enti del Terzo Settore – art. 71 DL 117/17

(Locali utilizzati)

- 1. *Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica*.

Enti del Terzo Settore – art. 71 DL 117/17

- 2. *Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.*

A.S.D.

Cosa accade alle vigenti norme che regolamentano le associazioni sportive dilettantistiche?

A.S.D.

Per le associazioni sportive dilettantistiche che sono solo «sportive», quindi non anche APS, nulla varia rispetto ai regimi e agli adempimenti fino ad oggi seguiti

A.S.D.

E se la A.S.D. decidesse di voler rientrate tra gli enti del terzo settore?

Secondo il dettato dell'Art. 3 del DL 117/2017 potrà continuare ad utilizzare la disciplina giuridico – fiscale prevista per le associazioni sportive dilettantistiche <u>solo per quanto compatibile</u> ossia solo per quanto il codice del terzo settore non abbia regolamentato in modo specifico o non abbia previsto l'abrogazione di norme preesistenti.

Enti del Terzo Settore – art. 22 DL 117/17

Acquisto della Personalità Giuridica

1. *Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.*

Enti del Terzo Settore – art. 22 DL 117/17

- 2. *Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro stesso.*

Enti del Terzo Settore – art. 22 DL 117/17

L'ufficio del registro procederà al controllo motivando il diniego o chiedendo ulteriore documentazione

però

- *3. .....Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.*

Enti del Terzo Settore – art. 22 DL 117/17

- *4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.*

Enti del Terzo Settore – art. 22 DL 117/17

- 5. *Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attivita' in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.*

Enti del Terzo Settore – art. 22 DL 117/17

- 7. *Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.*

Personalità giuridica

- Gli enti del terzo settore potranno ottenere la personalità giuridica con modalità e requisiti identici su tutto il territorio nazionale.

Personalità giuridica

- Le associazioni che per divieto legislativo o per scelta non chiederanno di entrare nel terzo settore per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dovranno applicare le norme di cui agli artt. 14-35 c.c. e del D.P.R. 361/2000

Pertanto:

Rimarranno vigenti i registri delle persone giuridiche private tenuti presso le Prefetture o le Regioni e saranno diversi i criteri patrimoniali richiesti a seconda della natura dell'ente e della sua collocazione territoriale.

Le A.S.D. rientreranno in questa fattispecie

Personalità giuridica

ENTRATA IN VIGORE

- L'operatività del sistema si avrà nel momento in cui verrà istituito il registro degli enti del terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45 D.L. 117/17.

Enti del Terzo Settore – art. 98 DL 117/17

Modifiche al codice civile

1. *Dopo l'articolo 42 del codice civile, è inserito il seguente: «Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione). - Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché' la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.».*

Enti del Terzo Settore

Cosa viene richiesto per essere un ente del terzo settore

Principali obblighi

Enti del Terzo Settore – art. 12 DL 117/17

Denominazione sociale

1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Enti del Terzo Settore – art. 13 DL 117/17

Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Enti del Terzo Settore – art. 13 DL 117/17

2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Enti del Terzo Settore – art. 13 DL 117/17

- 4. *Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.*
- 5. *Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile.*

Enti del Terzo Settore – art. 13 DL 117/17

*6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 (*attività diverse*) nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.*

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Enti del Terzo Settore – art. 14 DL 117/17

Bilancio sociale

1. *Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.*

Enti del Terzo Settore – art. 14 DL 117/17

- 2. *Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate* <u>*superiori a centomila euro annui*</u> *devono in ogni caso* <u>*pubblicare*</u> *annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.*

Enti del Terzo Settore – art. 15 DL 117/17

Libri sociali obbligatori

1.Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, gli enti del Terzo settore devono tenere:

a) il libro degli associati o aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Enti del Terzo Settore – art. 30 DL 117/17

Organo di controllo

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Enti del Terzo Settore – art. 30 DL 117/17

4. *La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.*

5. *Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.*

Enti del Terzo Settore – art. 30 DL 117/17

- *6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.*

Enti del Terzo Settore – art. 30 DL 117/17

- *7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.*

Enti del Terzo Settore – art. 31 DL 117/17

Revisione legale dei conti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

COMITATI – Art. 39-42 del Codice Civile

I Comitati non sono stati ricompresi tra gli enti del terzo settore

Impresa Sociale – Art 1 DL. 112/17

"1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del Codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ....»

Impresa Sociale – Art 2 DL. 112/17

"1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto si considerano di interesse generale se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di impresa aventi ad oggetto:

u) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche»

Impresa Sociale

- L'impresa Sociale non si configura come una particolare tipologia di ente giuridico del terzo settore

ma

- Come una qualifica normativa che tutti gli enti giuridici, compresi quelli societari, possono acquisire recependo i requisiti richiesti dal decreto e operando nel rispetto dello stesso

S.S.D.

Arriviamo ad una seconda importante conclusione:

Le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche possono ma non devono necessariamente diventare imprese sociali.

ITALIA CONI
SCUOLA DELLO SPORT
PIEMONTE

Le nuove Società Sportive Dilettantistiche Lucrative

Novità per lo Sport

Legge di Bilancio 2018
del 27 dicembre 2017

Legge 27/12/2017 n.205

Art. 1 comma 353

Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile

Legge 27/12/2017 n.205

Prima conclusione:

Le cooperative vengono escluse

Legge 27/12/2017 n.205

Perché può essere utile scegliere la società lucrativa?

- Per attirare capitale privato
- Per patrimonializzare gli investimenti

Legge 27/12/2017 n.205

A cosa bisogna prestare particolare attenzione?

- Convenzioni in essere con gli enti pubblici
- Partecipazione a bandi

Legge 27/12/2017 n.205

Art. 1 comma 353

354 - A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:

a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura « società sportiva dilettantistica lucrativa »;

b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;

Legge 27/12/2017 n.205

c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;

Legge 27/12/2017 n.205

d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Legge 27/12/2017 n.205

355. L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».

Legge 27/12/2017 n.205

- *357. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123) è inserito il seguente: «123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo <u>in impianti gestiti</u> da tali società ».*

Iscrizione registro CONI

La società sportiva dilettantistica lucrativa dovrà essere iscritta al Registro CONI

Iscrizione registro CONI

Riferimenti:

Art. 7 del D.L. n. 136 del 28/05/2004

convertito in

Legge n. 186 del 27/07/2004

Iscrizione registro CONI

Art. 29 comma 1 dello Statuto del CONI

«Le società e le associazioni sportive riconosciute ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.

Iscrizione registro CONI

Art. 29 comma 4 bis dello Statuto del CONI

«Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, ai sensi del comma 2, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186.»

Iscrizione registro CONI

Solo con l'iscrizione al Registro CONI e quindi con l'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi la SSD Lucrativa potrà godere dei vantaggi fiscali e in materia di lavoro previsti dalla normativa.

Ultime valutazioni sulle agevolazioni previste dall'ART. 90 della legge 289/2002 e le compatibilità con le SSD Lucrative:

- Esenzione della ritenuta di cui all'Art. 28 del D.P.R. 600/73 sui contributi del CON e delle Federazioni;
- Imposta di registro in misura fissa;
- Presunzione di spesa pubblicitaria delle sponsorizzazioni fino ad euro 200.000,00;
- Imposta di pubblicità per gli impianti con capienza fino a 3.000 posti;

Agevolazione Accise Gas Metano